



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO  
AREA POLITICHE SOCIALI  
S. DISABILITA' ANZIANI E TUTELE**

**ATTO N. DEL 260**

**Torino, 20/04/2022**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Domenico CARRETTA - Giovanna PENTENERO - Rosanna PURCHIA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

**OGGETTO:** MODALITA' OPERATIVE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. PERIODO 01/05/2022 - 31/12/2022.

La Città di Torino, con la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019) ha adottato un nuovo modello per l'erogazione delle prestazioni domiciliari, e nel corso degli anni, attraverso successive modifiche ed integrazioni, ha recepito le diverse indicazioni nazionali e regionali in materia.

Con deliberazione Giunta Comunale del 27 febbraio 2015 (mecc. 2015 00787/019), dichiarata immediatamente eseguibile, in accordo con le Aziende Sanitarie cittadine, è stato approvato il documento in cui vengono definite le modalità operative per garantire, fino al 31 maggio 2015, la continuità delle prestazioni domiciliari per persone non autosufficienti residenti a Torino.

Nelle more dell'adozione da parte della Regione Piemonte dei provvedimenti di revisione del sistema di gestione delle prestazioni socio sanitarie, la scadenza degli accordi sopra citati è stata

successivamente differita negli anni, da ultimo fino al 30 aprile 2022 con deliberazione della Giunta Comunale n° 1223 del 21 dicembre 2021.

Con il D.P.C.M. del 21 novembre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, che “costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale”. Con la D.G.R. 3-2257 del 13 novembre 2020 la Regione Piemonte ha provveduto ad approvare le proprie disposizioni attuative, demandando ad ulteriori provvedimenti da emanarsi entro 180 giorni la definizione, tra gli altri, delle modalità di rendicontazione dei fondi, di monitoraggio dell’andamento delle prestazioni erogate e delle graduatorie di accesso, dei criteri di omogeneità nell’erogazione delle prestazioni, ovvero di ogni ulteriore intervento che si rendesse necessario.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale 25/2021 del 25 gennaio 2021 di approvazione del D.U.P. 2021-2023, la Città ha recepito la suddetta D.G.R. che, nel normare l’utilizzo dei fondi sociali, richiamava le finalità istitutive del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza specificando che le risorse “sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non-autosufficienti”, prevedendo altresì:

- di “avviare un processo concertativo finalizzato a garantire la reale fruizione dei livelli essenziali previsti a tutti i cittadini che ne hanno diritto”, richiesta peraltro avanzata dall’ANCI, dalle rappresentanze delle associazioni e dalle organizzazioni sindacali;
- di giungere alla “definizione di una Convenzione Quadro tra le Aziende sanitarie e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, quale riferimento unico per tutta la Regione”, per la redazione della quale la Città aveva già assicurato la collaborazione dei suoi tecnici;
- che i beneficiari di prestazioni domiciliari che, sulla base della precedente normativa regionale, già usufruiscono di prestazioni più favorevoli, “mantengono la prestazione con gli stessi valori economici fino al permanere in vita del fruitore, ovvero fino alla modifica consensuale della prestazione erogata”.

A seguito del recepimento della citata D.G.R. 3-2257 la Città, con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 397/2021 del 13 maggio 2021, ha inoltre provveduto alla revisione dei massimali al fine di consentire sia le nuove attivazioni, fermo restando l’attuale ripartizione tra quote di rispettiva competenza nelle more della definizione dell’offerta socio-sanitaria integrata, sia la citata facoltà per i cittadini già beneficiari di interventi di optare tra il mantenimento del valore del Progetto Assistenziale Individualizzato in corso oppure accedere alle prestazioni previste dal Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, così come declinato dalla Regione Piemonte; a tale fine è stato adottato con l’Azienda Sanitaria Locale un protocollo di natura organizzativa e finanziaria rispetto alle attività e alle poste di rispettiva competenza degli Enti, approvato con la Deliberazione sopra citata.

Stante la necessità di garantire la continuità assistenziale nell’erogazione dei servizi domiciliari a favore delle persone in condizioni di non autosufficienza, nelle more dell’adozione da parte dell’Amministrazione Regionale del Piemonte dei provvedimenti di revisione del sistema di gestione delle prestazioni socio sanitarie e dei relativi strumenti di finanziamento, occorre prorogare l’accordo di programma attualmente vigente tra il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, prevedendo, alla luce del monitoraggio della spesa effettuato nel primo periodo di adozione del nuovo sistema, che la Città di Torino rimborsi all’Azienda Sanitaria Locale la maggior spesa relativa alla quota sociale dei PAI 2022, riferita al FNA, e derivante dall’applicazione del nuovo regime, per un importo massimo al momento fissato in euro 2.720.500,00, a fronte di una rendicontazione congiunta da perfezionarsi entro il 28.2.2023, prevedendo un monitoraggio intermedio della spesa entro il mese di settembre 2022.

Inoltre si dovrà prevedere che l'emanazione del nuovo bando per l'accreditamento dei fornitori avvenga in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita il 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Stato Regioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle cure domiciliari e dei conseguenti atti regionali; nelle more dell'espletamento delle procedure conseguenti al bando, resterà confermato il vigente sistema.

Poiché l'attuale accordo con i fornitori prevede la facoltà degli Enti di richiedere ulteriori prestazioni complementari e necessarie per perfezionare l'offerta e la completezza del servizio, e di valutare ulteriori proposte relative all'erogazione della prestazione dell'Assistente Familiare, qualora vengano individuate o a livello contrattuale o a livello di accordo sindacale nuove modalità di stabilizzazione di tale personale; considerato che il relativo CCNL prevede ora la possibilità di inquadramento di tale figura anche da parte delle Cooperative Sociali, si ritiene, a seguito di confronto avvenuto con le loro rappresentanze e con l'Azienda Sanitaria Locale, di introdurre sperimentalmente tale prestazione nella gamma dell'offerta di prestazioni domiciliari.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n° 234 prevede all'art 1 (cc. da 159 a 171 ) l'implementazione di un sistema articolato di livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) da realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, anche riguardanti l'assistenza domiciliare alle persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione. Con la finalità di attuare i principi di qualificazione e corretta remunerazione del lavoro di cura, la norma fa riferimento ad azioni di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari: a seguito dei confronti intercorsi con le Agenzie per il Lavoro che hanno stipulato accordi di collaborazione con i Fornitori accreditati, si ritiene di introdurre a titolo sperimentale anche questa prestazione, erogabili da parte delle suddette Agenzie in quanto soggetti autorizzati e abilitati per i servizi al lavoro.

Si ritiene pertanto di approvare la sottoscrizione di un protocollo di intesa secondo lo schema allegato (all.1), per la proroga al 31 dicembre 2022 dell'accordo tra la Città di Torino e l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino, stabilendo:

- l'ulteriore differimento dell'accordo in essere fino al 31 dicembre 2022;
- in analogia con quanto previsto dall'art. 57 comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti, il differimento al 31 dicembre 2022 della scadenza dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo dei Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019);
- la conferma della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con determinazione 461/DOM del 25 ottobre 2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'introduzione a titolo sperimentale delle nuove prestazioni sopra descritte, demandando al dirigente competente l'assunzione dei relativi provvedimenti .

La spesa prevista a garanzia della continuità degli interventi in atto e per l'attivazione dei nuovi interventi, in attuazione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza così come declinato dalla Regione Piemonte, e per il rimborso all'Azienda Sanitaria Locale della maggior spesa relativa alla quota sociale dei PAI derivanti dall'applicazione del nuovo regime, ammonta a Euro 11.628.500,00 per il periodo 1 maggio 2022 - 31 dicembre 2022 .

Detta spesa sarà finanziata come segue:

- Euro 11.598.500,00 finanziato con fondi comunali;
- Euro 30.000,00 con finanziamento Inps progetto HCP (limitato fino a giugno 2022) già accertato (acc. 100/2022).

Si precisa che la somma di Euro 11.598.500,00 è già stata parzialmente impegnata, per Euro 730.000,00 con determinazione dirigenziale n. 5523 del 24/11/2021 (imp. n. 3315/2022) e per Euro 500.000,00 con determinazione dirigenziale n. 6678 del 22/12/2021 (imp. n. 5151/2022).

Occorre dare immediata esecutività al presente provvedimento per assicurare la continuità delle

prestazioni socio-sanitarie in essere e consentire senza soluzione di continuità l'attivazione di quelle che si rendessero necessarie.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (**all. 2**).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare il differimento al 31 dicembre 2022 della scadenza dell'Accordo siglato in data 27 febbraio 2015 tra il Comune di Torino e le A.S.L. cittadine, in cui vengono definite le modalità operative per garantire la continuità delle prestazioni domiciliari per persone non autosufficienti residenti a Torino secondo lo schema allegato (**all. 1**) facente parte integrante del presente provvedimento, fatta salva l'adozione di provvedimenti regionali di riforma delle prestazioni;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, in analogia con quanto previsto dall'art. 57, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti, nelle more di ulteriori indicazioni regionali in materia, il differimento al 31 dicembre 2022 della scadenza dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019), introducendo in forma sperimentale le prestazioni descritte in premessa;
3. di confermare la vigenza nel medesimo periodo dell'avviso per la qualificazione delle Agenzie per il Lavoro e del relativo elenco definito con determinazione n. 461/DOM del 25 ottobre 2011 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
4. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti conseguenti ed i relativi impegni di spesa necessari, nei limiti degli stanziamenti approvati;
5. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa ed attesa l'urgenza del presente provvedimento per garantire la continuità assistenziale, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Paola Chironna

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Paolo Lubbia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-260-2022-All\_1-allegato\_1\_domiciliarità.pdf
2. DEL-260-2022-All\_2-allegato\_2\_-\_vie.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento